DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/712 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ([1]), in particolare l'articolo 2 *quater*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.

(2) Il 5 aprile 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013) ha approvato l'espunzione di un'entità dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

([1]) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

ALLEGATO

La voce relativa all'entità seguente è rimossa dall'elenco riportato nell'allegato, parte B (Entità), della decisione 2013/798/PESC:

1. **BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM [alias: a) BADICA/KRDIAM; b) KARDIAM].**